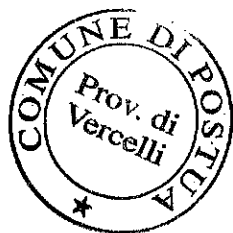


IL SINDACO
F.to PATROSSO Maria Cristina



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA Dott. Tiziano

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del registro pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.
Postua, li _____



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai signori Capi Gruppo
consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;
Postua, li _____



Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del
T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D.
L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Postua,

Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 20/06/2017

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai
sensi dell'art. 54 del Dlgs n. 274 del 28/08/2000 e art. 2 del D.M. 26.03.2001.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **Venti** del mese di **Giugno** alle ore 10.30 la Giunta
Comunale nelle persone dei sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	X	
D'ALBERTO Rosa Donatella	VICE SINDACO	X	
BALOSSETTI Mauro	ASSESSORE		X
Totale		2	1

Assume la Presidenza la d.ssa Patrosso Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO con
l'assistenza del Segretario sottoscritto Dott. Garavaglia Tiziano.

Previe le formalità di legge e constatato la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa
alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del che si è redatto il presente verbale

OGGETTO ; Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il Ministero della Giustizia con nota del 16.7.2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.

Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

PRESO ATTO che il Tribunale di Vercelli ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune;

RITENUTO di precisare quanto segue:

»- Il Comune di Postua consente un numero massimo contemporaneo pari a due condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità da impiegare presso le proprie strutture,

> la convenzione in oggetto avrà durata pari ad anni quattro salva la possibilità di tacito rinnovo;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Vercelli;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica. È il Segretario Comunale Dr. *Ilario Garavaglia*

Con voti unanimi

DELIBERA



1. Di approvare l'allegata Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26.3.2001 autorizzando l'utilizzo massimo di n.due condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione salva la possibilità di tacito rinnovo in mancanza di esplicita disdetta;
3. Di dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dai soggetti per la durata disposta nella sentenza di condanna;
4. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
5. Di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
6. Di individuare nelle persone degli Amministratori Comunali e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Tecnico Manutentivo, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
7. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
8. Di dare atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, i condannati verranno assegnati all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità degli stessi ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini di giorni ed orari individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 6.